

COMUNE DI FAEDO
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO
NON DI LINEA
MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Approvato con provvedimento del Commissario straordinario n. 29 dd.
22.09.2015

In vigore dal 03.10.2015

INDICE

- Art. 1 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO
- Art. 2 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 3 – CONDIZIONI DI ESERCIZIO
- Art. 4 – AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- Art. 6 – ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 7 – TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 8 – COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO
- Art. 9 – TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
- Art. 10 – IDONEITÀ DEI MEZZI
- Art. 11 – TARIFFE
- Art. 12 – TRASPORTI BAGAGLI E ANIMALI
- Art. 13 – DIFFIDA
- Art. 14 – PROVVEDIMENTI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI
- Art. 15 – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 16 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 17 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 18 – EFFETTI DELLA REVOCA E DECADENZA
- Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE

COMUNE DI FAEDO
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON
CONDUCENTE**

ART.1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a. dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
 - b. dal D.Lg. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
 - c. dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
 - d. dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
 - e. dal D.M. 15 dicembre 1992, n.572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - f. dall'art.8 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
 - g. dall'art. 39 ter della L.P. 16/1993 e relativo regolamento istitutivo del Ruolo dei conducenti.

ART.2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Il servizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

ART.3

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di autorizzazione di cui alla legge 15-1-1992, n.21 ed alla L.P. 16/1993, art. 39 ter.
2. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica o giuridica, previo accertamento della iscrizione al Ruolo per tutti i conducenti impiegati.
3. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

4. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate senza limitazioni di numero sulla base di accertamento dei titoli necessari.
5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione ovvero da un suo collaboratore familiare o da personale dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art.6 della L. n.21/92 e art. 39 ter, c. 2 della L.P. 16/93.
7. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

ART.4

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio provinciale, regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale. Con riferimento a tale ultimo aspetto il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare il possesso di una rimessa ubicata sul territorio comunale all'interno della quale stazionano i veicoli quando non effettuano servizi.

ART.5

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per l'assegnazione della autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate al Comune di residenza o sede del soggetto richiedente.
2. La domanda, contenente i dati anagrafici e di iscrizione al Ruolo per i conducenti, deve indicare la disponibilità sul territorio comunale di un'area o locale per rimessa, nonché il titolo di proprietà o comunque di piena disponibilità in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la autorizzazione di esercizio.

ART.6

ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'organo o l'ufficio comunale competente provvede all'autorizzazione.
2. L'autorizzazione non ha scadenza temporale: l'autorizzato presenta entro il 31 dicembre di ogni anno dichiarazione attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza dei requisiti.
3. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia.
4. Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art.12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

5. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
6. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

ART. 7

TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è trasferibile: il trasferimento deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

ART. 8

COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - f. avere cura di tutti gli aspetti alla qualità del trasporto;
 - g. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. È fatto divieto di:
 - a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei soggetti titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 9

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.e s.m..

ART.10

IDONEITÀ DEI MEZZI

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale adotta il provvedimento di sospensione.
2. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il soggetto titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento: in tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 11

TARIFFE

1. Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti.

ART. 12

TRASPORTI BAGAGLI E ANIMALI

1. È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
2. È obbligo altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 13

DIFFIDA

1. Il Comune diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:
 - a. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b. non eserciti con regolarità il servizio;
 - c. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
 - d. fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
- Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

ART. 14

PROVVEDIMENTI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

1. Tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, comportano la sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

ART. 15

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La autorizzazione d'esercizio viene sospesa dal Comune quando sia intervenuta sospensione dal Ruolo in caso di autorizzazione rilasciata a persona fisica.

ART. 16

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 15;
 - b) quando sia intervenuta cancellazione dal Ruolo in caso di autorizzazione rilasciata a persona fisica;
 - c) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - d) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 17

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune dispone la decadenza nei seguenti casi.
 - a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 6 del presente Regolamento;
 - b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 18

EFFETTI DELLA REVOCA ED DECADENZA

1. Nei casi di cui ai precedenti articoli 17 e 18 il soggetto titolare dell'autorizzazione non può ottenere il rilascio di ulteriori autorizzazioni per 5 anni dalla pronuncia dei suddetti provvedimenti sanzionatori.

ART. 19

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.